



R E G I O N E P U G L I A

Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

Servizio Scuola, Università e Ricerca

DELIBERA N.125 DEL 25 GENNAIO 2012

OGGETTO: Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2013.

L'Assessore al Diritto allo studio e alla Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che:

-l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

-il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche", a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 e, in particolare, all'art. 3 ha determinato *iter*, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;

-l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 ha delegato alle Regioni, fra le funzioni in materia d'istruzione scolastica, “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lett. a)”;

-l'articolo 139 dello stesso decreto ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “ a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”;

-la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n° 24 ha recepito le funzioni conferite, all'art. 25 lettera e), fornendo ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province, ha stabilito che le stesse formulino una “proposta” di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano “assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio”;

-il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1 agosto 2000, n° 181 in attuazione del D.P.R. 18 giugno 1998, n° 233;

-la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative, e traccia le linee guida per un sistema educativo unitario in cui allo Stato spetta la competenza esclusiva in materia di “norme generali sull'istruzione” e di “determinazione dei livelli essenziali di prestazioni” ed alle Regioni è riconosciuta potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione; le Regioni e gli Enti Locali assolvono la funzione organizzativa nel rispetto dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà;

-la legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, comma 632 prevede la riorganizzazione e la trasformazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti organizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali, da attuarsi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

-la legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 e, in particolare, l'art. 13 dello stesso, ricomprende nel sistema dell'istruzione l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

-l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

-l'assetto delle competenze, non sempre ben chiaro nella sua articolazione e nelle attribuzioni delle prerogative legislative attribuite alle Regioni, e le incertezze interpretative hanno comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale. Fondamentale per la materia che interessa il presente atto è la sentenza n. 200/2009 che fra l'altro, oltre a dirimere le controversie in termini di potestà in materia di dimensionamento scolastico assegnando alle Regioni la piena competenza, ha avuto il merito di riepilogare ed aggiornare l'interpretazione in relazione agli aspetti più controversi del Titolo V novellato e del suo impatto con la legislazione scolastica. Per effetto delle citate norme e della sentenza della suprema Corte, in sintesi, il dimensionamento si integra sia con i criteri di formazione delle classi sia con i criteri e i parametri per la determinazione complessiva degli organici che rientrano nelle "norme generali sull'istruzione", a loro volta applicati nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all'annuale decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

-la preordinazione dei criteri volti all'attuazione di tale dimensionamento ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale perché strettamente legate alle singole realtà locali;

-per il corrente anno, sono intervenute in materia nuove disposizioni, introdotte con l'art.19, commi 4 e 5, della Legge n.111/2011, integrate dalla Legge 183/2011, che ha aggiunto al predetto art.19 il comma 5 bis, che appaiono intervenire direttamente nelle attribuzioni di Regioni ed Enti Locali che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, hanno competenza specifica in materia, e pertanto sono state impugate di fronte alla stessa Corte da numerose Regioni tra cui anche la Puglia;

-tali disposizioni hanno reso particolarmente problematiche le operazioni di dimensionamento della rete scolastica, tanto da indurre le Regioni a sollecitare e il MIUR a concedere uno slittamento del termine al 31 gennaio 2012 per l'approvazione del Piano.

Visti altresì:

-il **D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226** “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge n.53/2003”;

-il **D.M. 25 ottobre 2007** (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della **Legge 27 dicembre 2006, n.296**);

-la **Legge 2 aprile 2007, n.40** “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica”;

-il **DPCM 25 gennaio 2008** recante: “ Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;

-i **DD.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87,88,89** recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

-il **D.M. n.4/2011** di adozione delle Linee guida, di cui all’Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di IeFP;

-il Documento della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, approvato all’unanimità nella Conferenza delle Regioni, il 27 ottobre 2011, che propone al MIUR l’applicazione graduale in tre anni (entro l’anno scolastico 2014/2015) dei parametri di dimensionamento ottimale fissati dall’art. 19 della Legge 111/2011, “da utilizzare come media regionale”, e il mantenimento delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado autonome, qualora l’aggregazione in istituti comprensivi risulti frutto di una forzatura e non di una maggiore qualità dell’offerta formativa, “con riferimento alle condizioni geografiche, socioeconomiche, alla “storia” del territorio, alla situazione dell’edilizia scolastica”e alle scelte delle famiglie.

Sulla base di tali presupposti :

- con Deliberazione n.2410 del 2.11.2011 la Regione Puglia ha diramato le linee-guida per Province e Comuni, contenenti i criteri e le modalità da seguire per l’elaborazione dei Piani provinciali e comunali di dimensionamento e di programmazione dell’offerta formativa, ispirati essenzialmente, alla necessità di garantire ed incrementare la qualità del sistema scolastico regionale, compatibilmente con le risorse disponibili , a prescindere da qualsivoglia logica meramente numerica;

- con nota del 13.12.2011, il Miur, a firma del Direttore generale , ha fornito chiarimenti in merito ai quesiti posti, anche in riscontro alla richiesta della Conferenza delle Regioni, confermando i parametri numerici previsti dalla legge n.111/2011 da assumere come “media regionale” e consentendo “in fase di prima attuazione della norma sugli istituti comprensivi”, la possibilità di mantenere, in casi eccezionali, in via provvisoria, Circoli Didattici e Scuole Secondarie di primo grado tenendo conto “con un criterio di gradualità, di particolari esigenze geografiche, socioeconomiche legate alla “storia” del territorio”. Ha precisato inoltre che il termine per l’adozione del Piano è prorogato dal 31 dicembre al 31 gennaio e in maniera non formale, ha consentito la possibilità di raggiungere l’obiettivo in due anni;

- e’ stata avviata sul territorio regionale, prima e dopo l’emanazione delle linee-guida, d’intesa con l’USR per la Puglia, una serrata fase di discussione e di confronto con le Province, i Comuni, le OO.SS. del comparto scuola, le Associazioni dei Dirigenti scolastici, i Comitati di studenti e famiglie, costituitisi per l’occasione, al fine di definire un percorso condiviso sui criteri e le modalità di applicazione della nuova normativa e di evitare situazioni di squilibrio e di conflittualità nei territori. Confronto che dovrà continuare nei prossimi anni per adeguare l’attuazione del piano alle specifiche situazioni territoriali, monitorarne l’applicazione e individuare eventuali correttivi.

Sulla base delle procedure indicate nelle predette Linee di indirizzo, le Amministrazioni Provinciali hanno presentato alla Regione, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale, le proposte di dimensionamento della rete provinciale scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno 2012/2013, comprensive delle proposte dei Comuni, e approvate dalle rispettive Giunte.

In merito ai predetti Piani Provinciali è stato acquisito il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e sono state altresì sentite le OO. SS. della scuola.

Il presente Piano regionale nel considerare il nuovo assetto ordinamentale delle scuole del primo ciclo un obiettivo da raggiungere attraverso un percorso programmatico almeno biennale, in cui poter ponderare e gestire funzionalmente le criticità, anche di carattere logistico-organizzativo; nel ritenere necessario contemperare, il più possibile, la qualità del servizio con le esigenze dell'utenza e la tutela dei posti di lavoro, ha ritenuto di procedere nell'assetto del dimensionamento scolastico secondo i seguenti criteri:

- aggregare in Istituti Comprensivi le scuole d'infanzia, primarie e secondarie del primo ciclo secondo i criteri di gradualità e flessibilità condivisi con il Miur, partendo per il 2012/2013 dalle verticalizzazioni che appaiono di più semplice attuazione, soprattutto in presenza di una o più istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- rinviare al prossimo anno scolastico quelle più complesse - condividendo in molti casi le richieste degli enti locali - dal punto di vista logistico-organizzativo e della continuità didattica, per le quali si impongono, in base alle peculiarità delle singole realtà territoriali, approfondimenti e confronti ulteriori con istituzioni e soggetti coinvolti nel processo programmatorio. Si è avviata, inoltre, con i Comuni, con il presidente dell'Anci e con le Province una stretta interlocuzione per evitare, ove possibile, la creazione di istituti eccessivamente dimensionati, che possano creare difficoltà di gestione, soprattutto in relazione all'età dell'utenza;
- applicare il criterio della media regionale, con riferimento ai nuovi parametri numerici, in un'ottica di applicazione flessibile e graduale per gli Istituti comprensivi di nuova istituzione;
- mantenere inalterati i Comprensivi preesistenti, ad eccezione di quelli sottodimensionati rispetto ai parametri minimi;
- aggregare gli istituti scolastici, sottodimensionati rispetto ai nuovi parametri previsti dall'art. 19 comma 5bis della Legge 111/2011, salvo eccezioni giustificate da particolari ragioni di opportunità o da significativa prevedibile inversione di tendenza delle iscrizioni, al fine di evitare di montare e smontare l'offerta formativa di un territorio in pochi anni.

Qualora un Istituto Comprensivo istituito con il presente Piano perda negli anni scolastici prossimi i requisiti minimi per mantenere l'autonomia sarà prioritariamente integrato con altro Istituto Comprensivo del medesimo Comune.

Si evidenzia inoltre che, salvo diverso accordo tra Enti Locali interessati, la sede della direzione amministrativa dell'Istituto Comprensivo resta fissata presso l'Istituzione scolastica con maggior numero di alunni, ferma restando, in ogni caso, la competenza della Direzione Scolastica Regionale in ordine all'attribuzione della dirigenza.

Con riferimento alle Scuole di Istruzione del 2° ciclo, va segnalata la difficoltà di lavorare alla definizione della rete dell'offerta formativa, mentre in corso d'opera (con L. n.183 del 12.11.2011) venivano cambiati i parametri numerici per poter mantenere l'autonomia o l'attribuzione della dirigenza. Per quest'anno, quindi, si è ritenuto di mantenere il più possibile l'attuale equilibrio nella distribuzione degli indirizzi, per evitare sovrapposizioni/duplicazioni potenzialmente concorrenziali sullo stesso territorio, rimandando molte richieste al prossimo anno, dopo un approfondito lavoro sui flussi delle iscrizioni e sulla realtà che ne conseguirà. Si è ritenuto, comunque, di procedere secondo i seguenti criteri:

- autorizzazione di articolazioni e opzioni a completamento di indirizzi preesistenti;

- attribuzione di nuovi indirizzi coerenti ed omogenei con gli indirizzi preesistenti nell'ambito dello stesso Istituto o ordine di scuola o complementari con indirizzi di diverso ordine nell'ambito di IISS, soprattutto se si tratta di Istituti professionali e Tecnici;
- autorizzazione di indirizzi/articolazioni/opzioni che comportano nuova spesa, solo a condizione che ci sia formale assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente Locale competente;
- conferma, tenuto conto della circolare ministeriale n.110/2011 in materia di iscrizioni, solo dei licei musicali già autorizzati nella programmazione precedenti e non attivati per mancata assegnazione di organici;
- Si confermano i CPIA già autorizzati con DGR n.1184/2011, ai sensi della Legge n.296/2006 art. 1 comma 632, per le Province di Bari, Bat, Brindisi, Foggia e Lecce. Relativamente alla Provincia di Taranto, a parziale rettifica della predetta Deliberazione, si autorizzano n. 3 CPIA, rispettivamente con sede in Taranto, Manduria e Castellaneta.

Si richiama, infine, la recente circolare ministeriale n.380 del 23.1.2012, con cui si forniscono gli elenchi nazionali delle opzioni relative agli Istituti Tecnici e Professionali, sui quali è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012, che l'Ufficio Scolastico Regionale provvederà a far conoscere, in tempi brevi, a tutte le Istituzioni scolastiche interessate con propria nota-circolare.

Con successiva Delibera, da adottare in tempi compatibili con il termine di scadenza delle iscrizioni, si autorizzeranno le opzioni richieste, che costituiscano confluenza "naturale" secondo il previgente ordinamento, purché coerenti con gli indirizzi e le articolazioni già attivati, con le dotazioni strumentali e di laboratorio e gli organici esistenti, previa verifica della sussistenza di tali condizioni da parte dell'Ufficio Scolastico regionale.

Si rileva che dal presente Piano di dimensionamento per l'anno 2012/2013 deriva una contrazione del numero complessivo di autonomie scolastiche pugliesi, che passa da 896 a .

Si rinvia ad un successivo provvedimento di Giunta la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale.

Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento l'approvazione del Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche pugliesi e di programmazione dell'offerta formativa come descritti negli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I. :

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale .

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d) .

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il Piano Regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2013, come si evince dai prospetti allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli allegati di cui sopra, è confermato per l'anno scolastico 2012-2013, l'attuale assetto della rete scolastica e dell'offerta formativa;
- di dare atto che, in virtù delle decisioni assunte e contenute nei prospetti, in allegato, il numero delle istituzioni scolastiche autonome su base regionale viene fissato a ;
- di dare atto che l'effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni scolastiche del 2° ciclo, è subordinato alla formale assunzione degli oneri da parte degli Enti Locali competenti;
- di rinviare ad un successivo provvedimento di Giunta la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale;
- di inviare il Piano al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario Istruttore (Sig.ra Ignazia Sofia Zaza)

Il Responsabile A.P. del Servizio Sur (Dott.ssa Adele Stifani)

Il Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione (Dott. Maria Rosaria Gemma)

Il Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca (Dott. Rosa Dimita)

*Il sottoscritto Direttore di Area **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008:*

Il Direttore dell'Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

(Dott. Francesco Palumbo)

L'Assessore proponente (Prof. Alba Sasso)
